

Def. 21/19

Sent. 1/20

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport


Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), Gen. Ugo MARCHETTI (relatore), Avv. Giuseppe VIOLANTE (componente) e il Cons. Roberto M. BUCCHI (componente), assistiti da componente della Segretario del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con atto n. 21/19 del 31/07/19, la Procura Federale deferiva il sig. Salvatore MARAGLIANO (licenza di concorrente n. 406059) per aver inveito contro il D.G. e l'organizzatore della gara "8^ Prova Campionato Regionale Karting" con frasi ingiuriose e minacciose, nel corso della manifestazione sportiva karting svoltasi sul Circuito di Triscina in data 21/07/19.

Il procedimento veniva aperto su segnalazione dei Commissari Sportivi preposti alla gara, i quali, per i fatti contestati, con decisione n.11, hanno escluso dalla classifica il pilota Alex Maragliano e inviato gli atti alla Procura per ulteriori provvedimenti.

Ciò detto, va preliminarmente evidenziato come le indagini esperite dalla Procura abbiano accertato che la condotta offensiva è stata posta in essere dal sopra individuato Salvatore MARAGLIANO, padre del pilota Alex MARAGLIANO, condotta offensiva rivolta, come accennato, nei confronti dell'organizzazione, in genere, e in specie del Direttore di gara, Dario Giuseppe ANASTASI; dette circostanze emergono dalla relazione predisposta dallo stesso ANASTASI, relazione dalla quale sono rilevabili le accuse, diversamente non acquisibili, consistenti nel rivolgere al Direttore di gara, frasi quali "venduti per una cena", "buffoni", "mangiate e campate con i nostri soldi" corrotti", "etc.etc".



Sul piano delle valutazioni in vista del giudizio, va evidenziato come l'ANASTASI riferisca nella sua relazione un successivo comportamento ricercatamente riparatorio del MARAGLIANO volto ad ammettere l'errore ed a recare le conseguenti scuse, comportamento tenuto pubblicamente 2 o 3 giorni dopo l'accadimento.

Questo Tribunale valutate tutte le circostanze e pur prendendo atto dell'apprezzabile riconoscimento delle proprie colpe da parte del MARAGLIANO, non ritiene, in primo luogo, il comportamento postumo dello stesso integri una circostanza esimente e, quindi, è dell'opinione che l'atteggiamento debba essere adeguatamente sanzionato.


Quanto manifestato, infatti, pubblicamente dal Salvatore MARAGLIANO, si caratterizza per una singolare offensività e gravità delle accuse (fatto integrativo della violazione di cui all'art. 8.5 RSN) espresse in occasione di una gara a prevalente partecipazione minorile, in un contesto, quindi, che dovrebbe ispirarsi a correttezza, lealtà, rispetto dell'avversario, esemplarità del comportamento, -criteri a fondamento del Codice Sportivo e della sportività in genere-, connotazioni che, prima di orientare l'atteggiamento dei minori, dovrebbe dettare le azioni di maggiorenni ed in specie di chi ha la responsabilità di indirizzare, formare, costruire.

Nella vicenda in analisi, si è verificato esattamente l'opposto per cui il "minore"-pilota- ha ammesso la propria irregolarità assoggettandosi esemplarmente alla sanzione, mentre il maggiorenne -concorrente- ha inveito- in quello speciale e delicato contesto- *coram populo*, contro il responsabile dell'organizzazione,,i suoi parenti, il sistema. Tali vicende devono sollecitare le opportune riflessioni e le conseguenti valutazioni in chiave di applicazione dei principi e delle sanzioni.

Lungo questa logica il Tribunale ritiene di dover applicare la sanzione dell'ammenda di € 700, a seguito della riduzione di un terzo – a motivo delle postume scuse- della pena base di € 1000.

In conformità a quanto appena sottolineato, in applicazione degli artt. 8.5, 225 lett.C) e 227.4 RSN,

P.Q.M.



Il Tribunale Federale dichiara licenziato Maragliano Salvatore (lic. n. 406059)
responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 700

Roma 14.1.2020

IL RELATORE

Gen. Ugo Marchetti

IL PRESIDENTE

Pres. Camillo Tatzzi